



DETENZIONE E CUSTODIA DI CANI

L'articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un animale (o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso) è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia durante la sua custodia, sia in caso di smarrimento o fuga, salvo che provi il caso fortuito.

Obblighi per i possessori di cani (proprietari o temporanei possessori, custodi, detentori, fruitori, utilizzatori).

Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dello stesso; risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale. Oltre ai vari obblighi, il possessore/detentore di un cane deve prendere ogni precauzione per impedirne la fuga e per garantire la tutela e l'incolumità dei terzi da aggressioni. Il cane deve essere educato in modo tale che il suo comportamento sia adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali del contesto in cui vive. In caso di necessità, il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente.

E' vietato maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale, addestrarlo ed utilizzarlo per combattimenti. Allo stesso modo, fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Il proprietario o detentore di un cane deve obbligatoriamente provvedere alla regolare iscrizione del cane all'anagrafe canina entro due mesi di vita o entro 10 giorni dall'inizio della detenzione. Dal 1° gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo a livello nazionale.

Comportamento in luoghi pubblici (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il conduttore di un cane deve adottare almeno le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree destinate dal Comune all'attività motoria degli animali;
- portare con sé museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità pubblica di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (es. Polizia Locale, altri corpi di Polizia o Forze Armate);
- provvedere sempre all'immediata raccolta delle deiezioni dell'animale; gli accompagnatori di cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asporto delle deiezioni. Il sacchetto contenente le deiezioni raccolte deve essere gettato nel contenitore per rifiuto secco più vicino o nei porta-rifiuti dedicati.
- non lasciare animali chiusi in modo prolungato in un qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza opportuna ventilazione e con il mezzo esposto in modo diretto al sole, o senza acqua e cibo.
- **non condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione (es. biciclette).** Questo comportamento è pericoloso ai fini della sicurezza stradale e può essere dannoso per lo stesso cane.

Accesso negli esercizi pubblici

Negli esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) dove è consentito l'accesso con cani, il conduttore deve usare il guinzaglio e portare con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali; deve evitare che l'animale sporchi, crei disturbo o danno.

Cani in abitazione civile

Gli animali devono essere tenuti in modo e ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato. Di seguito si ricordano alcuni elementi essenziali da seguire se si vuole tenere un cane:

- deve essere sempre data la possibilità di raggiungere facilmente un ricovero (es. cuccia), acqua e cibo.
- è necessario provvedere quotidianamente all'opportuna attività motoria dell'animale;
- in una civile abitazione è vietata la detenzione di un numero superiore a 5 cani, con esclusione dei cuccioli lattanti, che non debbono essere separati dalla madre prima dei due mesi di vita;
- è vietato tenere i cani legati o a catena, se non momentaneamente e in casi di effettiva urgenza o pericolo. In ogni caso un cane NON deve essere tenuto a catena per un tempo che superi le 8 ore nell'arco di una gg. La catena deve: avere lunghezza di 5 m, scorrere su cavo aereo almeno lungo 5 m e alto 2 m dal terreno, avere due moschettoni rotanti alle estremità. Il peso e le dimensioni della fune devono essere proporzionati all'animale. Il collare non deve essere stretto ma flessibile e regolabile;
- se il cane è tenuto in un recinto ad uso esclusivo (es. box) devono essere rispettati dei precisi requisiti. La superficie del recinto deve essere adeguata al numero di animali detenuti e al loro peso. Per esempio, la superficie minima per un cane che pesa sotto i 20 kg è pari a 8 mq, mentre per un cane di mole maggiore è richiesto un minimo di 11 mq. La recinzione dell'area dedicata deve essere adeguata, integra, in buono stato di conservazione e consentire la visibilità esterna almeno su un lato. In una zona del recinto, dove non vi siano ristagni di acqua, deve essere collocata una cuccia. Questa deve essere: sufficientemente coibentata, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra;
- se il cane è tenuto libero negli spazi aperti di uso esclusivo della casa (es. giardini, cortili, ecc.), è necessario provvedere alla realizzazione di una adeguata recinzione che prevenga la fuga o le aggressioni ai passanti. Dovranno essere collocati dei cartelli ben visibili che indichino la presenza dell'animale;
- oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati, il proprietario può procedere ad inumare il proprio cane in terreno di sua proprietà che sia idoneo allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie. Inoltre, è necessaria l'attestazione del proprietario relativa all'assenza di molecole farmacologiche.

Dispositivo dell'art. 672 Codice Penale (contravvenzione depenalizzata in violazione amm. va dall'art. 33, lett. A e art. 38, L. 24 novembre 1981, n. 689). L'articolo vale tanto per i morsi di un cane ad una persona, quanto per l'aggressione di un cane ad un altro cane.

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00 (misura ridotta € 500).

ATTENZIONE sanzioni previste per inadempienza degli obblighi previsti:

- Per mancata iscrizione all'Anagrafe Canina, da € 78,00 a € 233,00;
- Per omessa denuncia di scomparsa, morte e trasferimento di proprietà, da € 78,00 a € 233,00
- Per mancata iscrizione di cani provenienti da altre Regioni o dall'estero, da € 78,00 a € 233,00
- Per mancata applicazione del microchip entro il terzo mese di vita, da 104,00 € a € 259,00
- Per omessa custodia del cane, da € 25,00 a € 258,00.

IL SINDACO
dott. Gianluca Piva